



**Premessa generale**

In base alla Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (di seguito LAEI) dal 1° gennaio 2009 i consumatori con un consumo superiore a 100 MWh per punto di prelievo hanno il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. I gestori di rete sono tenuti a garantire loro un accesso non discriminatorio alla rete e a garantirne la sicurezza gestendola in maniera efficiente e affidabile.

La LAEI prevede inoltre la separazione dei costi relativi all'energia da quelli dipendenti dall'uso della rete. Le fatture per la corrente elettrica inviate ai consumatori finali indicano quindi separatamente i costi per l'utilizzazione della rete, i costi per l'energia, le tasse e le prestazioni a enti pubblici nonché i tributi d'incentivazione.

Dal 1° gennaio 2009 i costi per l'uso della rete sono fatturati ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di AET ai sensi della LAEI e della relativa ordinanza. Giusta l'articolo 12 cpv. 1 LAEI i gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblicano, fra altro, i tariffari per l'utilizzazione della rete.

Con l'introduzione della remunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi, dal 1° maggio 2008 la produzione di elettricità con energie rinnovabili viene incentivata finanziariamente, tramite un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione. Su incarico della Confederazione, Swissgrid ([www.swissgrid.ch](http://www.swissgrid.ch)) procede alla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (di seguito RIC) tramite fatturazione ai gestori di rete con consumatori finali.

Come stabilito dall'istruzione 2/2011 della ElCom, oltre al RIC deve essere menzionata anche la tassa federale per la protezione delle acque e dei pesci.

Restano riservate modifiche delle tariffe di AET susseguenti ad eventuali adeguamenti delle tariffe e della definizione della rete di trasporto decise dalle autorità competenti.



### **Tributi e prestazioni agli enti pubblici e Tributo sull'uso della rete**

I tributi e le prestazioni agli enti pubblici (Cantone e Comuni) sono indicati conformemente a quanto specificato nella comunicazione della EICom del 17 febbraio 2011 e nella successiva istruzione 2/2011 della EICom del 12 maggio 2011.

Il Tributo sull'uso della rete, di pertinenza dei Comuni e a carico unicamente dei consumatori finali, è disciplinato secondo quanto stabilito dalla Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI) del 30 novembre 2009.

### **Elementi base per l'uso della rete AET**

I costi per la gestione e la manutenzione della rete di AET vengono fatturati di regola mensilmente ai consumatori finali e ai gestori di rete sulla base di una tariffa che si articola, a seconda del livello di tensione della rete, nelle seguenti componenti: *componente energia*, *componente potenza*, *componente di base fissa*, *componente utilizzo punto di misura*, *componente energia reattiva*.

- La *componente energia* si calcola sulla base della componente energia mensile moltiplicata con la quantità di energia prelevata mensilmente dalla rete AET dal consumatore finale o dal gestore di rete.
- La *componente potenza* si calcola moltiplicando la componente potenza mensile per la potenza netta massima mensile che il consumatore finale o il gestore di rete ha prelevato dalla rete di AET (valori misurati ogni ¼ h).
- La *componente di base fissa* per la rete sovraregionale (> 36 kV fino a < 220 kV) contiene una parte dei costi della rete, in modo analogo a quanto fatto da swissgrid per il livello di tensione superiore. Essa si calcola quindi moltiplicando la componente di base fissa mensile per il numero di punti di prelievo del consumatore finale o del gestore di rete, ritenuto che nel calcolo viene considerato sempre un solo punto di prelievo per sottostazione e questo anche nel caso in cui il consumatore finale o il gestore di rete abbia più punti di prelievo nella stessa sottostazione, indipendentemente dall'uso effettivo del punto di prelievo.
- La *componente utilizzo punto di misura* per la rete regionale (> 1 kV fino a 36 kV) contiene i costi di misura e fatturazione e si calcola moltiplicando la componente utilizzo punto di misura mensile per il numero di punti di prelievo, ritenuto che nel calcolo vengono considerati tutti i punti di prelievo del consumatore finale o del gestore di rete esistenti in ogni impianto di distribuzione, indipendentemente dall'uso effettivo.
- La *componente energia reattiva* riguarda prelievi di energia reattiva dalla rete AET con un  $\cos \varphi$  analogo a quello vigente nei contratti di swissgrid con i gestori di rete ad essa collegati, ossia – per il 2013 – per prelievi con un  $\cos \varphi$  inferiore a 0.90. Per il 2013 tale componente non viene considerata in modo specifico.



La misura della potenza e dell'energia avviene mediante il rilievo del profilo di carico ogni ¼ h, salvo eccezioni per prelievi inferiori a 100 MWh annui. Vi è una tariffa unica per l'uso della rete, senza differenze fra i vari momenti del giorno, fra i vari giorni, come pure fra estate e inverno.

Le tariffe sono valide per l'anno 2013 e non comprendono l'IVA, che verrà aggiunta al momento della fatturazione.

Le tariffe coprono i costi per la rete AET, compresi i costi fatturati da swissgrid a AET per l'uso della rete di trasporto nazionale.

Esse non comprendono invece, fra altro:

- i costi della tariffa per le prestazioni di sistema generale di swissgrid, ai sensi dell'articolo 15 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEI,
- il supplemento sui costi di trasmissione di energia per l'immissione di energia rinnovabile a copertura dei costi (RIC) e la tassa federale per la protezione delle acque e dei pesci,
- i pubblici tributi e/o altre prestazioni agli enti pubblici (tributo sull'uso della rete, ecc.).

Tutti questi costi verranno fatturati separatamente da AET ai consumatori finali e ai gestori di rete secondo i tariffari esposti in appresso.

L'utilizzo della rete AET presuppone la sottoscrizione di un valido contratto di uso della rete e di un contratto di allacciamento alla rete fra AET e il consumatore finale o il gestore di rete di distribuzione.

L'AET si riserva il diritto di modificare unilateralmente le tariffe per l'utilizzo della rete nel rispetto delle disposizioni legali. Nel caso di modifica delle tariffe il gestore di rete di distribuzione e il consumatore finale riceveranno specifica comunicazione. Modifiche delle tariffe non comportano disdetta del contratto di uso della rete e di allacciamento alla medesima.

#### **Tariffe rete AET sovraregionale (> 36 kV fino a < 220 kV) gestori di rete di distribuzione GRD**

<b>Tariffa GRD 2013 Rete sovraregionale</b>	<b>Componente energia mensile</b>	<b>Componente potenza mensile</b>	<b>Componente di base fissa mensile</b>	<b>Componente energia reattiva</b>
	Cts/kWh	CHF/kW	CHF/mese	Cts/kVarh
	0.55	5.75	9917	4.5
<b>Tributi e prestazioni a enti pubblici (Cantone e Comuni) secondo l'istruzione 02/2011 della EICOM</b>	0.05 cts/kWh			



#### Tariffe rete AET regionale (> 1 kV fino a 36 kV) gestori di rete di distribuzione GRD

Tariffa GRD 2013 Rete regionale	Componente energia mensile	Componente potenza mensile	Componente utilizzo punto misura mensile	Componente energia reattiva
	Cts/kWh	CHF/kW	CHF/mese	Cts/kVarh
	1.11	10.92	250	4.5
<b>Tributi e prestazioni a enti pubblici (Cantone e Comuni) secondo l'istruzione 02/2011 della EICom</b>	0.05 cts/kWh			

#### Tariffe rete AET sovraregionale (> 36 kV fino a < 220 kV) consumatori finali CF

Tariffa CF 2013 Rete sovraregionale	Componente energia mensile	Componente potenza mensile	Componente di base fissa mensile	Componente energia reattiva
	Cts/kWh	CHF/kW	CHF/mese	Cts/kVarh
	0.55	5.50	9917	4.5
<b>Tributi e prestazioni a enti pubblici (Cantone e Comuni) secondo l'istruzione 02/2011 della EICom</b>	0.05 cts/kWh			
<b>Tributo sull'uso della rete (Comuni)</b>	Secondo quanto stabilito dalla Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI) del 30 novembre 2009			

Su mandato di swissgrid AET preleva dai consumatori finali i seguenti importi su ogni kWh consumato:

- Prestazioni di sistema generale di swissgrid: 0.31 cts/kWh
- Supplemento energie rinnovabili (RIC) e per la protezione delle acque e dei pesci: 0.45 cts/kWh



### Tariffe rete AET regionale (> 1 kV fino a 36 kV) consumatori finali CF

Tariffa CF 2013 Rete regionale	Componente energia mensile	Componente potenza mensile	Componente utilizzo punto misura mensile	Componente energia reattiva
	Cts/kWh	CHF/kW	CHF/mese	Cts/kVarh
	1.11	10.42	250	4.5
<b>Tributi e prestazioni a enti pubblici (Cantone e Comuni) secondo l'istruzione 02/2011 della EICom</b>	0.05 cts/kWh			
<b>Tributo sull'uso della rete (Comuni)</b>	Secondo quanto stabilito dalla Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI) del 30 novembre 2009			

Su mandato di swissgrid AET preleva dai consumatori finali i seguenti importi su ogni kWh consumato:

- Prestazioni di sistema generale di swissgrid: 0.31 cts/kWh
- Supplemento energie rinnovabili (RIC) e per la protezione delle acque e dei pesci: 0.45 cts/kWh

### Tariffe rete AET locale (< 1 kV) consumatori finali CF

Tariffa CF 2013 Rete locale	Componente energia mensile	Componente potenza mensile	Componente utilizzo punto misura mensile	Componente energia reattiva
	Cts/kWh	CHF/kW	CHF/mese	Cts/kVarh
	7.95	0	0	0
<b>Tributi e prestazioni a enti pubblici (Cantone e Comuni) secondo l'istruzione 02/2011 della EICom</b>	0.05 cts/kWh			
<b>Tributo sull'uso della rete (Comuni)</b>	Secondo quanto stabilito dalla Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI) del 30 novembre 2009			

Su mandato di swissgrid AET preleva dai consumatori finali i seguenti importi su ogni kWh consumato:

- Prestazioni di sistema generale di swissgrid: 0.31 cts/kWh
- Supplemento energie rinnovabili (RIC) e per la protezione delle acque e dei pesci: 0.45 cts/kWh

**Tutte le tariffe esposte non comprendono l'IVA**

Versione 31.08.2012